



DELIBERA N. 153

19 aprile 2023.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da HCR Costruzioni S.r.l. – Progettazione esecutiva ed esecuzione. Completamento della strada Villamena-Capoluogo (appalto integrato ex art. 59, co. 1 e 1-bis d.lgs. 50/2016) – 1° lotto dell'intervento denominato "Viabilità alternativa alla SS163: collegamento Villamena – Minori – P.O. Costa d'Amalfi - Importo a base di gara: euro 1.709.232,16 – S.A. Comune di Minori (SA)

PREC 392/2023/L

Riferimenti normativi

Art. 46 d.lgs. n. 50/2016; D.M. 2 dicembre 2016, n. 263

Parole chiave

RTP – ingegneri – consulente – organico

Massima

RTP – ingegneri – consulente su base annua – è parte dell'organico

L'organigramma di una società di ingegneria può comprendere anche i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A..

Riferimenti normativi

Art. 95 d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave

Punteggi – discrezionalità

Massima

Punteggi – discrezionalità tecnica



L'attività di valutazione e assegnazione del punteggio tecnico costituisce tipico esercizio di discrezionalità tecnica da parte della commissione di gara, non sindacabile dall'Autorità se non per manifesta illogicità o macroscopica contraddizione.

Riferimenti normativi

art. 77 d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave

Commissione – esperti – qualificazione - settore

Massima

Commissione di gara – esperti nel settore – qualificazione tecnica nel suo complesso

È sufficiente che la commissione di gara nel suo complesso possieda adeguata qualificazione tecnica con riferimento al settore dell'appalto.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 19 aprile 2023

DELIBERA

VISTA l'istanza prot. n. 7447 del 27 gennaio 2023 presentata dall'operatore economico HCR Costruzioni S.r.l., giunto secondo nella gara in oggetto, che contesta l'aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante a favore dell'operatore economico C.G. Costruzioni S.r.l. sollevando specifici motivi di inammissibilità della sua offerta, in relazione ai quali chiede parere all'Autorità:

- la progettazione dell'intervento sulla strada extraurbana oggetto di affidamento rientrerebbe nella competenza della figura dell'ingegnere, mentre l'aggiudicatario avrebbe affidato tale servizio a un architetto "coadiuvato" da un ingegnere;
- sarebbe errata l'attribuzione del punteggio all'aggiudicatario per il criterio A.1 "Servizi di progettazione analoghi", per mancanza delle informazioni richieste;
- la miglioria, proposta dal concorrente risultato aggiudicatario, riguardante la tipologia di pavimentazione dovrebbe essere ritenuta inammissibile, configurandosi in realtà come "variante" che necessiterebbe di acquisire specifico parere da parte della Soprintendenza;
- trattandosi di lavori riservati alla competenza degli ingegneri, il RUP architetto designato componente della commissione giudicatrice difetterebbe del requisito richiesto dall'art. 77 del d.lgs. 50/2016 di componente "esperto nello specifico settore" oggetto del contratto. Inoltre egli non avrebbe reso la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità all'atto di accettazione della nomina;

VISTO l'avvio del procedimento in data 23 febbraio 2023, con nota prot. n. 15213;

VISTA la memoria della stazione appaltante Comune di Minori, acquisita al prot. n. 16242 del 28 febbraio 2023, con cui il RUP riferisce che, all'esito del riesame dell'aggiudicazione, non riteneva di poter accogliere le contestazioni sopra evidenziate. In merito ai singoli rilievi, egli rappresenta quanto segue:



- l'aggiudicatario C.G. Costruzioni S.r.l. partecipava alla gara unitamente al R.T.P. costituito da Promotec S.r.l. (mandataria) insieme a Geol. Troisi, Ing. Coppola e Ing. Lanzotti, nel quale la mandataria Promotec S.r.l. assumeva l'incarico del servizio di progettazione dichiarando che esso sarebbe stato espletato dagli architetti soci della società e dal consulente tecnico Ing. Trezza. La mandataria chiariva in proposito che l'Ing. Trezza soddisfa i requisiti previsti dall'art. 3, co. 5 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, rientra a tutti gli effetti nell'organigramma della società ed è abilitata alla firma del progetto. Non avendo poi la S.A. previsto alcuna suddivisione delle prestazioni di progettazione, il progetto sarebbe stato firmato anche dagli ingegneri mandanti del RTP. Tutto ciò premesso, la S.A. ritiene che il gruppo di progettazione sia correttamente costituito e che siano presenti le competenze necessarie e adeguate al servizio, che riguarda un intervento su "strada rurale interpodereale" ubicata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
- con riferimento alla presunta errata attribuzione del punteggio per il criterio A.1 "Servizi di progettazione analoghi", la S.A. rappresenta che quanto prodotto dal concorrente, risultato poi aggiudicatario, veniva ritenuto sufficiente ai fini della valutazione da parte della commissione di gara, e che le informazioni mancanti non erano richieste a pena di esclusione e avrebbero potuto essere integrate qualora ritenuto necessario;
- in relazione alla miglitoria riguardante la pavimentazione, la S.A. osserva che il disciplinare richiedeva espressamente di proporre materiali migliorativi, e che per tale aspetto il concorrente otteneva il punteggio di 17,010/30,000, corrispondente a un giudizio fra "sufficiente" e "buono". La S.A. ritiene che tale contestazione, riferita a un solo elemento dell'offerta tecnica, non possa inficiare la valutazione complessiva della commissione di gara;
- con riguardo alla composizione della commissione giudicatrice, la S.A. fa notare che la commissione era composta da due ingegneri e da un architetto, quest'ultimo in considerazione degli aspetti paesaggistici data l'ubicazione della strada all'interno del Parco Regionale dei Monti Lattari, patrimonio UNESCO. Il RUP riferisce anche di aver effettuato la valutazione delle cause di incompatibilità in fase di provvedimento di nomina della commissione, e osserva che l'omessa dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità al momento dell'accettazione della nomina possa essere considerata quale mera irregolarità;

VISTA la memoria prodotta dall'aggiudicatario C.G. Costruzioni S.r.l., acquisita al prot. 15989 del 27 febbraio 2023, e la memoria della società di ingegneria Promotec S.r.l., mandataria del costituendo raggruppamento di progettisti indicati dall'aggiudicatario, acquisita al prot. 15780 del 27 febbraio 2023. I controinteressati replicano alle affermazioni dell'istante specificando che, per quanto riguarda la responsabilità della progettazione, l'Ing. Trezza rientra nell'organico della Promotec S.r.l. quale consulente su base annua, fa parte della direzione lavori e fattura nei confronti della Promotec S.r.l. una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, il che rende il suo ruolo conforme alla normativa. Inoltre l'o.e. rappresenta che il progettista indicato è appunto costituito da un raggruppamento di professionisti e di società di ingegneria, delle quali fanno parte sia ingegneri sia architetti. Con riguardo alla contestazione del punteggio attribuito per i servizi analoghi, l'o.e. sostiene che l'istante confonda i requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione, riferiti agli ultimi dieci anni, e il requisito premiante dei servizi analoghi, al quale era attribuito uno specifico punteggio;

VISTO l'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 ("Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai



sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), che al comma 5 prevede che "Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: [...] d) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.";

VISTE le Linee guida Anac n. 1 ("Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria") approvate dal Consiglio con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e da ultimo aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019;

CONSIDERATO che la giurisprudenza consolidata ammette la possibilità, in relazione all'art. 83 del d.lgs. 50/2016, di attivare da parte della stazione appaltante un "soccorso procedimentale", nettamente distinto dal "soccorso istruttorio", utile per risolvere i dubbi riguardanti "gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica", restando tuttavia fermo il divieto di integrazione dell'offerta. Non sono quindi ammessi gli interventi correttivi o manipolativi dell'offerta, bensì solamente quelli che si limitino a specificare la portata di elementi già contenuti nell'offerta stessa (Cons. Stato, Sez. III, 9 febbraio 2021, n. 1225; sez. V, n. 27 gennaio 2020, n. 680);

VISTO il disciplinare di gara, che prevedeva la valutazione delle "proposte progettuali migliorative", anche con riferimento ai materiali utilizzati (sub-criterio B.1);

CONSIDERATO che la valutazione delle offerte tecniche costituisce tipica espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, non è sindacabile dall'Autorità salvo che non si tratti di valutazioni manifestamente illogiche, irrazionali, arbitrarie ovvero fondate su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (T.A.R. Lazio, Sez. I quater, 18 gennaio 2021, n. 705; T.A.R. Campania, Sez. V, 28 ottobre, 2020, n. 4909; T.A.R. Veneto, Sez. I, 7 giugno 2018, n. 613; T.A.R. Puglia, Sez. I, 19 ottobre 2017, n. 1065; deliberazioni Anac n. 792 del 6 dicembre 2021; n. 824 del 18 settembre 2019; n. 491 del 29 maggio 2019);

VISTA la giurisprudenza consolidata, secondo la quale «nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara deve essere composta da esperti nell'area di attività in cui ricade l'oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla *lex specialis* di gara ai fini valutativi» (Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2015, n. 1824; T.A.R. Lazio Sez. I, Sent. 16 luglio 2014, n. 7615; T.A.R. Lazio, sez. III, 5 febbraio 2014, n. 1411); è sufficiente che la commissione, nel suo complesso, possieda adeguata qualificazione tecnica con riferimento al settore dell'appalto (Cons. Stato Sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4089; v. anche Parere di precontenzioso n. 23/2015);

VISTE le Linee Guida Anac n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 5 giugno 2019, con le quali è stato precisato che «Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la nomina è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato. L'amministrazione provvede al protocollo, alla raccolta e alla conservazione delle dichiarazioni acquisite, nonché al loro tempestivo aggiornamento in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati all'interno del fascicolo relativo alla singola procedura [...]»;

CONSIDERATO quindi che, in merito ai singoli profili esposti dall'istante:



- il raggruppamento di professionisti indicato dal concorrente aggiudicatario risulta formato sia da ingegneri sia da architetti e, alla luce di quanto riferito dai controinteressati, l'Ing. Trezza è inserito nell'organigramma della Promotec S.r.l. quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, lett. d) del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. Pertanto non risulta comprovato il primo profilo di contestazione riguardante l'asserita incompetenza del gruppo di progettazione;
- la contestazione relativa all'asserita errata attribuzione del punteggio al criterio A.1 (servizi analoghi) per carenza delle informazioni richieste non può essere accolta in quanto l'attività di valutazione e assegnazione del punteggio tecnico costituisce tipico esercizio di discrezionalità tecnica da parte della commissione di gara, non sindacabile dall'Autorità se non per manifesta illogicità o macroscopica contraddizione. Nel caso di specie, la commissione di gara riteneva di poter addivenire alla valutazione del suddetto profilo pur in assenza di talune informazioni che, peraltro, non erano richieste a pena di esclusione e avrebbero potuto costituire oggetto di soccorso cd. procedimentale;
- con riferimento al punteggio attribuito alla miglione relativa al materiale per la pavimentazione, si richiama quanto già osservato al punto precedente con riguardo all'esercizio della discrezionalità tecnica della commissione di gara;
- alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza sopra richiamato, neppure possono essere accolti i rilievi riferiti alla composizione della commissione di gara, dal momento che essa era formata da due ingegneri e un architetto, la cui presenza era giustificata, come chiarito dalla S.A., dalla peculiare ubicazione e dalla natura della strada sulla quale insiste l'intervento, che comprende rilevanti aspetti paesaggistici. Infine si osserva che l'istante non fornisce alcuna dimostrazione di eventuali ipotesi di incompatibilità a carico dei commissari di gara (sul punto cfr. T.A.R. Veneto, 22 luglio 2021, n. 967). Non emerge infatti nel presente procedimento alcun rilievo tale da inficiare la nomina della commissione, per cui vale, per l'Amministrazione, il richiamo sopra svolto alle Linee guida Anac n. 15;

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, che nel caso di specie:

- non risulta comprovato il primo profilo di contestazione riguardante l'asserita incompetenza del gruppo di progettazione in quanto, secondo la normativa di settore, le società di ingegneria possono comprendere all'interno del loro organigramma anche i consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- la contestazione relativa all'asserita errata attribuzione dei punteggi non può essere accolta in quanto l'attività di valutazione e assegnazione del punteggio tecnico costituisce tipico esercizio di discrezionalità tecnica da parte della commissione di gara, non sindacabile dall'Autorità se non per manifesta illogicità o macroscopica contraddizione. Con riferimento ai servizi analoghi, la commissione di gara riteneva di poter addivenire alla valutazione del suddetto profilo pur in assenza di talune informazioni che, peraltro, non erano richieste a pena di esclusione e avrebbero potuto costituire oggetto di soccorso cd. procedimentale;



- alla luce della giurisprudenza, secondo cui è sufficiente che la commissione di gara nel suo complesso possieda adeguata qualificazione tecnica con riferimento al settore dell'appalto, non possono essere accolti i rilievi riferiti alla composizione della commissione nel caso di specie, dal momento che essa era formata da due ingegneri e un architetto, la cui presenza era giustificata dalla considerazione degli aspetti paesaggistici. Non emerge inoltre dal procedimento alcuna dimostrazione di eventuali ipotesi di incompatibilità a carico dei commissari di gara (sul punto cfr. T.A.R. Veneto, 22 luglio 2021, n. 967).

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 26 aprile 2023

Il Segretario Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente